

# Spese di trasferta e rimborsi spese: il Decreto correttivo non corregge niente

di [Luciano Sorgato](#)

Publicato il 24 Giugno 2025

Il decreto correttivo alla manovra fiscale avrebbe dovuto correggere (*nomen omen*) le distorsioni sulle restrizioni alle deduzione dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese di trasferta: in realtà il nuovo dettato normativo sembra acuire la stretta sulla base di un'obsoleta e criticabile tecnica legislativa.

## Spese di trasferta e rimborsi spese: cosa (non) cambia col decreto correttivo?

In ordine alle novità introdotte dall'art. 1 del decreto correttivo in tema di **rimborso spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea**, sempre allo scopo di agevolare la comprensione della portata della nuova versione normativa, si riportano le nuove prescrizioni regolamentari:

- **art. 51, comma 5, TUIR, quinto periodo:**

*“I rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea ... non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;*

- **art. 54, comma 2bis, TUIR:**

*“In deroga a quanto previsto al comma 2 lett. b ( a mente del quale “non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate*



*analiticamente in capo al committente”) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea ... concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se i pagamenti delle predette spese non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;*

• **art.54ter comma 5bis, TUIR:**

*“Nei casi di cui ai commi 2 e 5 ( a mente dei quali le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili a decorrere dalla data del ricorso o assoggettamento ad uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi o a procedure estere equivalenti, dall’accertata infruttuosità delle procedure esecutive individuali o dalla prescrizione del diritto alla riscossione del corrispondente credito e nel caso di spese di importo comprensivo del compenso ad esse relative non superiore a 2.500,00 euro non rimborsate entro un anno dalla data della loro fatturazione) le spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili se i pagamenti delle predette spese sono stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;*

• **art. 54 septies, comma 6bis, TUIR:**

*“La deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente dal committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le t*

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento